

visto il decreto del Tribunale del con cui è stata aperta la procedura di concordato e con cui è stato nominato Commissario il dott. Maurizio Ugolini;
vista la relazione depositata da quest'ultimo ex art 172 legge fall.;

rilevato che è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex artt. 177 e 178 legge fall.;

preso atto che non sono state avanzate opposizioni;

visto, infine, il parere del Commissario reso ai sensi dell'art. 180 legge fall.;

premesso che

- (-) Il Tribunale – in sede di omologa - è chiamato a verificare la regolarità della procedura e l'esito delle votazioni;
- (-) spetta, invece, al ceto creditorio ogni valutazione in punto di convenienza e di opportunità della proposta;
- (-) non trattandosi di concordato liquidatorio, per le ragioni già illustrate nel decreto di apertura del procedimento e che qui si richiamano, non opera il limite minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari previsto dall'art. 160 u.c. legge fall.;

ciò premesso, la domanda va omologata in quanto:

(-) per quanto attiene alla regolarità procedurale, il procedimento si è articolato secondo la rituale scansione delle fasi procedurali previste dalla legge. La necessità di rispetto di tali prescrizioni ha imposto, tra l'altro, la ripetizione delle operazioni di voto a causa di un problema di avvicendamento, nelle more della procedura, nella posizione creditoria di un soggetto non debitamente segnalato al Commissario, con conseguente impossibilità di espressione del voto e quindi alterazione dell'esito. Va ricordato, inoltre, che si è regolarmente tenuta la gara prevista dall'art. 163 bis legge fall. atteso che la proposta prevede l'acquisto in capo all'affittuario dell'azienda oggi in affitto.

Sul piano della fattibilità giuridica non sono individuabili, nella proposta, palesi contrasti con norme inderogabili tali da precludere l'accesso alla procedura e parimenti, su quello della fattibilità economica (negli angusti spazi di sindacato spettanti al Tribunale), non sussiste una manifesta inettitudine ex ante del piano a

raggiungere gli obiettivi prefissati (peraltro, nelle more del procedimento, la prospettiva per i creditori falcidiati parrebbe essere leggermente migliorata);

(-) non sono state compiute, nel periodo intercorrente tra l'approvazione della proposta e l'udienza di omologa, operazioni in violazione del decreto o non debitamente autorizzate;

(-) per quanto attiene all'esito delle votazioni, la proposta – sottoposta ai creditori, i quali sono stati posti nella condizione di esprimere un consenso pienamente informato – ha ottenuto il voto favorevole della larga maggioranza dei creditori stessi secondo i parametri dell'art. 177 legge fall. con riguardo alla maggioranza dei crediti (euro 7.308.897,83 su euro 7.613.586,37, pari al 95,99%);

(-) la proposta, come anticipato, si fonda su previsioni che, nel corso di questi mesi, hanno invero subito alcune lievi variazioni migliorative rispetto alle attese (vd la sistemazione dell'area di San Lorenzino nell'ambito della convenzione urbanistica con il Comune di Pesaro ed altre operazioni immobiliari debitamente autorizzate), tanto da consentire il passaggio delle prospettive di soddisfacimento dei chirografari dalla misura iniziale del 22,17% a quella del 22,30%;

(-) il Commissario ha dato conto di ciò nel proprio parere finale di cui all'art. 180 legge fall.;

(-) in detta relazione, il Commissario ha ribadito come il piano possa essere *"considerato attendibile, fattibile e vantaggioso per i creditori"*;

rilevato, infine, che

(-) con riguardo alla parte non oggetto di affitto, e quindi da dismettere, la proposta non contempla, sul presupposto della natura "in continuità" del concordato in parola, la nomina di un liquidatore ma semplicemente la sottoscrizione di un mandato a vendere i beni della società in favore di soggetto professionale abilitato.

A tale riguardo, l'art. 182 LF prevede che la nomina del liquidatore debba avvenire laddove il *"concordato consiste nella cessione di beni e non dispone diversamente"*. La norma, quindi, consente – qualora la proposta preveda modalità alternative alla nomina – che il liquidatore possa non essere nominato.

Al riguardo, il Tribunale – preso atto di quanto prospettato dalla parte – ritiene di dover ottemperare al dettato normativo (che consente l'assenza del liquidatore e la vendita a mezzo di mandatario qualificato) fermo restando che le vendite dovranno

osservare, nell'ottica della massimizzazione del ricavato e dell'interesse creditorio, gli ineludibili principi di trasparenza, pubblicità e competitività;

(-) la proposta, in ultima analisi, può essere omologata, sussistendone i presupposti di legge.

p.q.m.

- omologa il concordato preventivo presentato dalla società MAZZINI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pesaro, via Degli Abeti n. 7/A (REA 152495);
- dispone che il piano sia attuato dalla debitrice nelle forme e nelle tempistiche previste dallo stesso e sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, dott. Maurizio Ugolini, in ossequio alle modalità di cui agli artt. 185 e ss legge fall.;
- dispone che la debitrice, ogni sei mesi, invii al Commissario una puntuale ed analitica relazione, indicando notizie e dati contabili, inclusi quelli circa il corretto pagamento dei creditori concorsuali, necessari per permettere il controllo e la verifica della corretta esecuzione della proposta;
- dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Pesaro, in data 25 gennaio 2023

Il Presidente
dott. Davide Storti